

2.0.1000 IL GOVERNO

A.S. 1222

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"ART. 2-bis

(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)

1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.



5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:


a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.".

2.0.1000
IL GOVERNO



2.0.1000
IL GOVERNO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la disposizione allegata è data attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge n. 111 del 2023, che prevede, tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare nell'ambito della revisione dell'IRPEF, il graduale perseguimento dell'equità orizzontale tramite l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui redditi indicati all'articolo 49 del TUIR, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.

In attesa che sia introdotto un regime fiscale sostitutivo per i redditi riferibili alle tredicesime mensilità, per ragioni di semplificazione normativa si tiene conto di tale criterio direttivo mantenendo l'ordinario regime di tassazione delle tredicesime e prevedendo, nel contempo, al comma 1 della disposizione, l'erogazione di un'indennità pari a 100 euro, che comporta in sostanza un risparmio analogo a quello che si avrà all'atto dell'introduzione di una tassazione sostitutiva.

A causa della limitatezza delle risorse disponibili, l'indennità è erogata *una tantum* ai lavoratori che si trovano in condizioni economiche di particolare disagio, che vengono individuati sulla base dei seguenti criteri selettivi:

- a) il lavoratore deve possedere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) il lavoratore deve avere un coniuge e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure deve avere almeno un figlio che si trova in tali condizioni reddituali in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale come identificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR;
- c) il lavoratore deve avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti, vale a dire che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, escluso il comma 2, lettera a), del TUIR deve essere di ammontare superiore a quello della detrazione per tipo di reddito spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello stesso TUIR.

Il **comma 2** chiarisce che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro svolto dal lavoratore nel corso dell'anno.

Il **comma 3** prevede che, ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dei regimi di favore previsti in favore dei contribuenti che hanno trasferito la loro residenza in Italia di cui all'art. 44, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. In questo ambito rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dei privilegiati regimi di cui all'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e all'art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che continuano ad applicarsi ai soggetti indicati al comma 9 del citato articolo 5 del d.lgs. n. 209/2023.

Inoltre, nella determinazione del medesimo reddito complessivo non si tiene conto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.



2.0.1000
IL GOVERNO

Il **comma 4** prevede che i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. I medesimi sostituti recuperano il credito maturato con una compensazione da operarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, i sostituti d'imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo.

Il **comma 5** prevede che l'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Inoltre, si prevede che i contribuenti aventi diritto all'indennità, le cui remunerazioni non sono state assoggettate a ritenuta da un sostituto d'imposta, ovvero che non hanno ricevuto l'indennità dal sostituto nonostante la sua spettanza, possono richiedere il beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.

Infine, si prevede che, qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.



RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame introduce un'indennità di 100 euro nel mese di dicembre 2024 ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con coniuge e almeno un figlio a carico, o senza coniuge come da articolo 12, comma 1, lettera c) decimo periodo del TUIR. La spettanza dell'indennità è calcolata sulla base della capienza dell'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente rispetto alle detrazioni di lavoro dipendente. La misura precisa, inoltre, che, ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dei regimi di favore previsti in favore dei contribuenti che hanno trasferito la loro residenza in Italia.

Le stime sono state condotte mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef, legislazione 2024, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2021, tenendo conto anche dei dati statistici disponibili del trattamento integrativo per l'anno d'imposta 2022, primo anno di forte riduzione dei soggetti beneficiari dovuta alla modifica normativa intervenuta con la legge di Bilancio 2022, considerando anche i contribuenti con redditi fino a 28.000 euro e tenuto conto anche della precisazioni relativa alla determinazione del reddito complessivo per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia (regola già applicata ai fini della determinazione del reddito complessivo ai fini della spettanza del trattamento integrativo).

Sulla base delle elaborazioni effettuate si è stimata una platea di lavoratori dipendenti fruitori della misura di circa 1,1 milioni di unità, per un ammontare complessivo di indennità, rapportata ai giorni lavorati trattandosi di lavoratori dipendenti, di circa -100,3 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari:

	2024	2025	2026	2027
Bonus	-100,3	0,0	0,0	0,0

in milioni di euro



2.0.1000
IL GOVERNO

Pagina 2 di 2



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Enza Perotta

20/09/2024



6/6